

Rassegna Stampa

di Sabato 26 aprile 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Altre professioni				
27	Il Sole 24 Ore	26/04/2025	<i>Avvocati, pronto il testo dell'autoriforma (G.Negri)</i>	3
Rubrica Professionisti				
29	Italia Oggi	26/04/2025	<i>Stp multidisciplinari, iscrizioni in tutti gli albi</i>	4



NT+FISCO/AGRICOLTURA

La vendita diretta di prodotti di terzi rientra nel reddito d'impresa

Il reddito è agrario se c'è un processo trasformazione "prevalente" e se il

prodotto è nel Dm 13 febbraio 2015.

di **Alessandra Caputo**
e **Marcello Valentini**

La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com

Avvocati, pronto il testo dell'autoriforma

Professioni

**Conclusi i lavori del tavolo guidato dal Cnf
Il testo andrà in Parlamento**

**Novità su incompatibilità,
monocommittenza,
segreto professionale**

Giovanni Negri

Pronta l'autoriforma dell'ordinamento forense. Il tavolo guidato dal Cnf, cui hanno partecipato le diverse componenti dell'avvocatura, ha messo a punto un denso disegno di legge, 91 articoli, che martedì sarà presentato all'Agorà degli Ordini delle associazioni. Francesco Greco, presidente del Cnf, sottolinea come «il testo è frutto di un lavoro collegiale: su impulso del Congresso, è stato istituito un tavolo unitario dell'Avvocatura che ha visto il coinvolgimento di tutte le sue componenti – ordini, unioni regionali, associazioni, comitati pari opportunità e consigli di disciplina – e la costituzione di cinque sotto-tavoli tematici di lavoro, ciascuno coordinato da un rappresentante del Cnf e dell'Ocf».

Poi il testo, precisa Greco, sarà trasmesso alle forze politiche «con l'auspicio che il Parlamento ne accolga il senso profondo: una riforma costruita dal basso, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'autonomia della professione».

Nel merito, spicca l'intervento

sulle incompatibilità che permetterà all'avvocato di sfuggire all'attuale "gabbia normativa" ampliando le proprie prospettive professionali. Così, l'articolo 29 mette nero su bianco la compatibilità dell'esercizio della professione forense con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari; con la carica di amministratore unico o consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati.

Quanto alle forme di esercizio della professione, la bozza di disegno di legge disciplina nel dettaglio la monocommittenza (ma anche la collaborazione continuativa) escludendone alla radice la na-

tura di lavoro subordinato, semmai di prestazione d'opera professionale intellettuale, con la precisazione che il contratto tra avvocato committente dovrà contenere l'indicazione della durata del compenso (preferibilmente mensile e aderente ai futuri parametri), il periodo di prova e il diritto di recesso con preavviso.

«Abbiamo poi riaffermato con forza – ricorda Greco – la centralità della professione forense nella tutela dei diritti e rafforzato la disciplina del segreto professionale, definendolo come norma di ordine pubblico, inderogabile anche con il consenso del cliente. Un presidio essenziale per la libertà e la sicurezza della difesa».

Sul fronte dei compensi sarà permesso all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, e comunque non superino del 20% il massimo aumento previsto dai parametri in vigore.

«Il testo – ricorda ancora Greco – interviene inoltre sulla formazione permanente, sul tirocinio, che dovrà svolgersi esclusivamente presso studi legali e con la frequenza obbligatoria delle scuole forensi, e abolisce definitivamente la possibilità di esercitare la professione senza aver superato l'esame di abilitazione».

Cambia la durata del mandato sia dei consiglieri dell'Ordine sia dei componenti del Cnf: sarà triennale e sia gli uni sia gli altri non potranno essere eletti consecutivamente per più di tre volte.

I MANDATI

3

I mandati consecutivi

Il Consiglio dell'Ordine resta in carica tre anni. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile trascorsi tre anni dall'ultimo mandato



Stp multidisciplinari, iscrizioni in tutti gli albi

Una Società tra professionisti (Stp) multidisciplinare che nell'atto costitutivo non indica l'attività prevalente deve essere iscritta a tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano. Tuttavia, l'ordine territoriale può procedere all'iscrizione della Stp al registro, chiedendo al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione inerente l'iscrizione all'altro albo professionale. A sancirlo il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) nel pronto ordini pubblicato il 24 aprile.

Il quesito viene dall'ordine di Verona, che aveva chiesto lumi al Consiglio nazionale in merito alla gestione di una Stp multidisciplinare nel cui atto costitutivo non viene indicata l'attività prevalente, ma l'esercizio in via esclusiva delle attività proprie della professione di dottore commercialista e della professione di consulente del lavoro. Si chiedeva se ci fossero responsabilità o obblighi da rispettare nel caso il legale rappresentante della Stp non procedesse anche all'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro, oltre a quello dei commercialisti. Per prima cosa, il Cndcec spiega che «qualora l'atto costitutivo o lo statuto della Stp non individui l'attività prevalente, la Stp si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell'oggetto sociale». Secondo il Consiglio nazionale, dalla ricostruzione normativa «risulta evidente che il rappresentante legale della Stp multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell'atto costitutivo non possa omettere l'iscrizione della Stp in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell'Ordine interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni di cui all'art. 10 legge n. 183/2011 e il rispetto delle disposizioni contenute nel dm n. 34/2013». L'ordine, comunque, può intanto procedere all'iscrizione della Stp all'albo «chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della Stp all'albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della Stp medesima nella sezione speciale dell'albo».

© Riproduzione riservata

